

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

Capitolato d'oneri per la concessione del servizio di lavanderia e asciugatura

self service presso lo Studentato San Bartolameo e Mayer a Trento

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di lavanderia ed asciugatura self service.

La presente concessione è identificata dal codice **CIG 881919451E**.

Il Concessionario prende atto, senza riserva alcuna, che i contratti di partenariato pubblico privato, definiti all'articolo 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int. costituiscono forme di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell'ambito della quale i rischi legati all'operazione sono suddivisi tra le Parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che - ai sensi dell'articolo 180, comma 3, del Codice dei contratti pubblici - è allocato in capo all'operatore economico, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno come nell'affidamento in oggetto, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione del servizio. L'allocazione di tali rischi in capo all'operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del c.d. rischio operativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), del Codice dei contratti pubblici, cioè nella possibilità per l'operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per l'operazione.

Sono posti in capo al Concessionario i rischi come indicati nella Matrice dei Rischi in calce al presente capitolato.

Non è previsto alcun contributo o garanzia di Opera Universitaria a favore

del Concessionario per la realizzazione del servizio.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna a fornire il servizio di cui all'art. 1 agli utenti alloggiati nello Studentato San Bartolameo di via della Malpensada a Trento afferente alla portineria di via della Malpensada n. 90 a Trento e quella afferente alla portineria di via della Malpensada n.140, nonché agli utenti dello studentato Mayer in piazzetta Solesin, 1 a Trento.

Nel caso in cui, entro il termine di conclusione della concessione in oggetto, la stazione appaltante concludesse i lavori di realizzazione della residenza universitaria in via S. Margherita a Trento (per n. 50 posti letto), il Concessionario si impegna ad estendere il servizio a tale struttura, secondo quanto previsto dal presente Capitolato (in particolare all'art. 8 sul concorso alle spese delle utenze connesse ai locali messi a disposizione per l'espletamento del servizio).

Il servizio potrà essere esteso eventualmente agli operatori delle imprese che operano all'interno delle strutture, previa autorizzazione di Opera Universitaria (d'ora innanzi "Opera").

ART. 3 – PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITA ALL'USO DI LAVANDERIA

Opera mette a disposizione del Concessionario i seguenti locali destinati allo svolgimento del servizio:

A. n. 1 locale di mq. 77,46 posto al piano interrato sotto la Casa della Musica presso lo Studentato S. Bartolameo afferente alla portineria di via della Malpensada, 140 a Trento, a servizio di 433 posti letto;

B. n. 1 locale di mq. 33,34 posto al piano semi interrato presso il blocco E dello Studentato S. Bartolameo afferente alla portineria di via della Malpensada, 90 a Trento, a servizio di 380 posti letto.

C. n. 1 locale di mq 65 posto al piano interrato presso lo studentato Mayer in piazzetta Solesin, 1 a Trento, destinato al servizio per 130 posti letto.

L'apertura e chiusura dei locali di cui al punto A. viene effettuata da Opera tutti i giorni rispettivamente alle ore 7:00 e alle ore 23:00, mentre l'accesso ai locali di cui ai punti B e C. viene effettuato utilizzando il badge della stanza.

Tali locali sono dotati di appositi allacciamenti alla rete elettrica, idrica (acqua calda e fredda) e sono dotati di scarichi per le acque reflue di lavaggio. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di questi impianti sono a carico della stazione appaltante mentre gli eventuali lavori di adattamento dei locali (previa autorizzazione di Opera) sono a carico del Concessionario.

Per tutta la durata del contratto il Concessionario usufruisce a titolo gratuito dei sopraccitati locali, fatto salvo quanto diversamente pattuito dal presente atto.

Qualsiasi modifica, aggiunta o installazione dovrà essere approvata per iscritto da Opera.

Il Concessionario dichiara di aver preso visione dei locali assegnati e di averli trovati adatti all'uso a cui sono destinati dal presente atto.

Alla conclusione della concessione il Concessionario si impegna a riconsegnare i locali assegnati nel loro stato originario, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il servizio potrà essere esteso alle medesime condizioni, in ulteriori immobili adibiti al servizio abitativo degli studenti universitari, che Opera potrà eventualmente realizzare nel corso della durata contrattuale.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di sei anni (6 anni) a decorrere dal 01 ottobre 2021. Il Concessionario si impegna a prestare il servizio per 365 giorni all'anno.

ART. 4 BIS - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

ART. 4 TER – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI
VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 175 del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 5 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione può cessare secondo quanto previsto dall'art. 176 del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 6 – FORNITURA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, BENI E SERVIZI

Il Concessionario si impegna a fornire, posizionare e installare a proprie spese in ognuno dei due locali individuati ai punti A e B dell'art. 3, n. 3 (tre) lavatrici e n. 2 (due) asciugatrici, mentre nel locale individuato al punto C del medesimo articolo, n. 1 (una) lavatrice e n. 1 (una) asciugatrice.

La dotazione di macchine dei locali per servizi che eventualmente si aggiungeranno nel corso del presente contratto, saranno concordate con Opera.

Le macchine lavatrici e asciugatrici dovranno avere ognuna una capacità di carico compresa tra 8 (otto) kg e 10 (dieci) kg.

L'eventuale modifica di detta consistenza di attrezzature dovrà essere concordata con Opera.

Il concessionario potrà prevedere modalità alternative di pagamento con dispositivo ricaricabile. In tal caso sarà a cura e spese del concessionario l'installazione della attrezzatura per provvedere a ricaricare detti dispositivi.

L'eventuale credito residuo dell'utenza, che rimarrà inutilizzato nel sistema di pagamento di detto servizio alla fine del presente contratto, dovrà essere restituito

all'utenza a seguito di specifica richiesta, per il periodo di n. 2 mensilità con decorrenza dal giorno di cessazione contrattuale. Eventuali crediti che saranno richiesti dall'utenza dopo detto periodo, potranno non essere rimborsati.

Sono a carico del Concessionario le spese per le manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie dell'attrezzatura e macchinari di proprietà del Concessionario.

Il concessionario si impegna ad intervenire nei locali nel caso di segnalazione telefonica e/o messaggio di posta elettronica di guasto entro e non oltre 2 giornate lavorative dalla richiesta. L'intervento deve essere garantito per 365 giorni all'anno.

In caso di guasti ai macchinari il Concessionario dovrà concludere, nel più breve tempo possibile, le manutenzioni/riparazioni necessarie per garantire la continuità del servizio. Tali interventi dovranno essere eseguiti da unità lavorative idonee per qualifica e categoria. In caso di impossibilità a concludere la riparazione dei macchinari entro 5 giornate dall'intervento infruttuoso, il Concessionario deve provvedere alla sostituzione della macchina con una funzionante. Opera si riserva la facoltà di procedere direttamente alla manutenzione addebitandone le spese al Concessionario in caso di accertata incuria dello stesso nell'adempiere a quanto di propria pertinenza. Il verificarsi ripetuto e accertato di tale incuria può costituire causa di risoluzione immediata della concessione.

Sono inoltre a carico del Concessionario le spese necessarie per lo smaltimento di eventuali rifiuti connessi con il servizio di lavanderia.

Sono a carico di Opera la fornitura di corrente elettrica e acqua.

Al termine della concessione il Concessionario dovrà rimuovere le proprie macchine e installazioni e provvedere ai necessari ripristini entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. In caso di mancata rimozione, Opera potrà provvedere d'ufficio con spese

a carico del Concessionario.

Il concessionario si impegna a garantire un servizio aggiuntivo di sanitizzazione ad ogni ciclo di lavaggio che sarà compreso nella tariffa pagata dagli utenti per il lavaggio. Il prodotto sanitizzante deve contenere un disinfettante per usi industriali/professionali conforme a PMC Reg. Min. Salute n. 18715.

ART. 7 – PREZZI PRATICATI ALL'UTENZA

Il concessionario si impegna a praticare agli utilizzatori del servizio il prezzo di € 2,70 IVA compresa per ogni ciclo di lavaggio (incluso di detersivo e sanitizzazione) per tutto il periodo contrattuale e € 1,60 IVA compresa per ogni asciugatura per i primi due anni di erogazione del servizio (ed in particolare fino al 30 giugno 2023), € 1,80 IVA compresa per ogni asciugatura per i successivi due anni (dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2025) e € 2,10 IVA compresa per ogni asciugatura per i successivi anni (dal 01 luglio 2025 in poi).

ART. 8 – CORRISPETTIVO

Spetta al Concessionario, a completo compenso di tutti gli oneri che assumerà con il servizio oggetto della presente Concessione, il corrispettivo risultante dagli introiti delle somme pagate dai fruitori dei servizi gestiti dallo stesso.

Il corrispettivo è compreso degli oneri relativi alla sicurezza stimati in € 150,00 come risulta dal D.U.V.R.I.

Il Concessionario dovrà corrispondere annualmente ad Opera un concorso alle spese delle utenze connesse ai locali messi a disposizione per l'espletamento del servizio, forfettizzati in € 0,83.= annui per ogni posto letto come indicato nell'art. 3, a cui è destinato il servizio esercitato nei locali descritti. Per questo Opera provvederà ad emettere nota di addebito annualmente non soggetta ad obbligo di fatturazione in quanto afferente l'attività istituzionale dell'Ente.

Il concorso alle spese non sarà dovuto nel caso di sospensione totale del servizio per eventi particolari quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: pandemie, epidemie, terremoti, inondazioni e ogni altra calamità naturale e/o evento eccezionale di qualsiasi natura che interessino la zona nella quale viene prestato il servizio e/o per cause dipendenti da Opera e che possano incidere sulla regolare fruizione del servizio da parte degli utenti.

ART. 9 – CLAUSOLE PENALI

In ragione della peculiarità del contratto le penalità sono così individuate:

- per ogni mancata effettuazione del servizio di sanitizzazione, sarà applicata una penale di € 5,00.= (cinque virgola zero);
- per ritardo nella riconsegna dell'immobile sarà applicata una penale di € 500,00.= (cinquecento virgola zero) per ogni giorno di ritardo;
- per mancato ripristino dei locali sarà applicata una penale di € 500,00.= (cinquecento virgola zero) per ogni giorno di ritardo;
- per applicazione di tariffe maggiorate rispetto a quelle concordate all'art. 7 sarà applicata una penale di € 5,00.= (cinque virgola zero) per ogni lavaggio;
- per ritardo nei tempi di intervento in caso di guasto che causi completa interruzione del servizio sarà applicata una penale di € 200,00.= (duecento);

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

In ogni caso l'intempestiva contestazione (ossia ricevuta oltre le 48 ore dalla constatazione della violazione) e/o la genericità della stessa farà decadere la stazione

appaltante dal diritto alla penale.

Nel caso in cui il Concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 11 bis del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale stimato, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 15, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

Opera riconosce al Concessionario l'esclusiva della gestione del servizio di lavanderia self service negli immobili descritti all'art. 3, per tutta la durata della presente concessione.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

Il Concessionario, in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia del Concessionario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione della concessione.

Il Concessionario viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed

ammanchi.

A tale scopo il Concessionario si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni connessi all'espletamento del servizio di lavanderia (ivi comprese l'utilizzo delle attrezzature).

La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00.=

La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità, in relazione a fatti ad essa non imputabili, per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario durante l'esecuzione della concessione.

Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

ART. 11BIS – CAUZIONE

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

Nel caso di integrazione del contratto, il Concessionario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini

di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati di Opera Universitaria (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
- dell'insufficiente copertura assicurativa per eventuali danni;
- dell'eventuale risarcimento danni, derivanti a qualsiasi titolo dal servizio;
- del rimborso delle spese che Opera Universitaria fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte della Società;
- di quanto previsto dal presente Capitolato.

Il versamento della cauzione deve avvenire attraverso il sistema PagoPa, collegandosi al sito <https://mypay.provincia.tn.it>, scegliendo quale ente beneficiario "Opera Universitaria", compilando il riquadro "Altre tipologie di

pagamento" selezionando "Pagamenti diversi".

ART. 12 – PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nella presente concessione trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il commercio Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Per quanto riguarda le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo provinciale di riferimento trova applicazione il punto 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e in particolare vengono in evidenza unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nella concessione di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nella

concessione.

Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione della concessione e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante il periodo contrattuale, il Concessionario che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione della concessione.

Il Concessionario è tenuto altresì ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo altresì agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario riconosce che Opera Universitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra Il Concessionario stesso ed il proprio personale dipendente.

Il personale dipendente del Concessionario a dovrà indossare un contrassegno riproducente la denominazione del Il Concessionario e il nominativo della persona.

ART. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di

cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Il Concessionario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il Concessionario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

E' d'obbligo e responsabilità del Concessionario adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte di Opera, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge vigenti e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti dell'Opera Universitaria e dei terzi.

Il Concessionario dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il Concessionario, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è individuato come datore di lavoro per quanto riguarda la responsabilità in termini di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Per la presente concessione sono rilevabili rischi interferenti per i quali si rende necessario redigere il D.U.V.R.I..

ART 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 15 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 14, Opera si riserva la facoltà

di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 20 del presente Capitolato d'oneri;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali.

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Opera Universitaria (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della

legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Universitaria (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Opera Universitaria (...).”.

Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti

dal contratto. Il Concessionario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

ART. 17 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Il Concessionario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola:
“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso

dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”

ART. 18 – SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto,

Il Concessionario dichiara di non avvalersi di subappalto.

ART. 19 – CONTROLLI

Opera si riserva di effettuare controlli sull'esatta applicazione del contratto di concessione con i mezzi che riterrà utili.

A tal fine il Concessionario si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia in modo puntuale le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Concessionario è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati e comunque non inferiori a 10 giorni lavorativi, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.

La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Il Concessionario si impegna a trasmettere, ad Opera l'ammontare dei corrispettivi incassati dall'utenza del presente servizio.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della

legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che il Concessionario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016

ART. 21 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e il Concessionario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 21 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”*) e visibile sul sito istituzionale di Opera, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera Universitaria nei confronti del

medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Il Concessionario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 23 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI

INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

d) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;

e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

k) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 24- NORME FINALI

Il Concessionario riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

L'imposta di bollo e tutti gli altri oneri tributari saranno a carico del Concessionario.

Documento firmato digitalmente.

MATRICE DEI RISCHI							
RISCHI OPERATIVI							
Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti/Maggiori costi	Allocazione del rischio			Articolo del Capitolato che identifica il rischio
				Concedente	Concessionario	Rischio Condiviso	
Rischio manutenzione ordinaria e straordinaria	Rischio di dover effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria non adeguatamente stimati con il conseguente aumento dei costi, rischio di un'errata stima di tali costi e/o insorgenza di eventi imprevedibili che comportino costi superiori a quelli preventivati	media	Aumento costi/ritardi nell'erogazione dei servizi		x		art. 1, art. 6, art. 9
Rischio di contrazione della domanda specifica	Rischio di una contrazione della domanda del servizio (non derivante da una riduzione generalizzata del mercato) collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che erode parte della domanda	media	Diminuzione Ricavi		x		art. 1